



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti Pubblici*

*Sistema di Qualificazione Contraenti Generali*

Via Nomentana, 2 - 00161 Roma Tel 0644123386 fax 0644123185

**Istruzioni pratiche per la compilazione e per la presentazione della domanda di Qualificazione a Contraente Generale.** (Edizione provvisoria, rivista alla luce del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, pubblicata in attesa della comunicazione del capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del codice IBAN, necessari per il pagamento degli oneri di qualificazione)

Questo documento è una guida pratica riguardante le modalità e le procedure di presentazione della domanda di qualificazione a contraente generale a seguito della pubblicazione e della entrata in vigore del D.P.R. 5/10/2010, n. 207. Oltre a quanto prescritto dalle norme in materia, sono state aggiunte delle note e dei suggerimenti che l'esperienza ha dimostrato essere opportuno esplicitare. Sarà cura del responsabile del procedimento di aggiornare, qualora se ne presentasse la necessità, il presente documento, rilasciando versioni successive all'attuale.

In ogni caso il presente documento non può essere considerato fonte normativa e, tanto meno, sostitutiva delle norme in vigore riguardanti la qualificazione dei contraenti generali.

Nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla voce "Sistema qualificazione contraenti generali", sono a consultabili e scaricabili le norme, le regole e i modelli conformi di domanda, da utilizzare per la qualificazione dei Contraenti Generali.

Il Sistema di qualificazione si riserva di chiedere ai soggetti interessati eventuale ulteriore documentazione, non prevista nel presente elenco, al fine di accertare il possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'attestazione richiesta.

## **Riferimenti normativi**

Attualmente la qualificazione dei contraenti generali è regolata dagli artt. da 186 a 193 del D. Lgs 12-4-2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., e, dal 08/06/2011, dal "Regolamento

di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al D.P.R. del 5/10/2010 n.207 e s.m.i., artt. da 97 a 104.

### **Principali novità a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010**

Le principali novità introdotte dal D.P.R. 207/2010 rispetto al D.M. 27/05/2005 sono le seguenti:

1. Diversificazione nella possibilità di trasmettere le domande di qualificazione;
2. Obbligo di trasmettere anche una copia informatizzata della documentazione autenticata con firma digitale;
3. Pagamento degli oneri di qualificazione;
4. Certificazione di qualità conforme alle norme EN ISO 9001, che deve essere riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell’articolo 176 del codice.

### **Chi può presentare la domanda di qualificazione**

Secondo l’art. 186 del D. Lgs 163/06, la qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall’articolo 34 del decreto medesimo.

I **consorzi stabili** sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale é richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.

I **consorzi di cooperative** di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento

Per gli **operatori economici non italiani**, stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la

qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane in Stati diversi dall'Italia. Nel caso i citati operatori desiderino richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, devono presentare la domanda nelle forme prescritte dall'art. 97 del D.P.R. 207/10, ed allegare la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. (Si veda l'art. 103 del D.P.R. 207/10)

### **Classifiche e requisiti minimi**

Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:

- a) I: sino a 350 milioni di euro;
- b) II: sino a 700 milioni di euro;
- c) III: oltre 700 milioni di euro.

I requisiti minimi per ottenere la qualificazione a contraente generale sono i seguenti:

1. Certificazione di qualità conforme alle norme EN ISO 9001, che deve essere riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 176 del Codice dei contratti;
2. Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del Codice (gli stessi validi anche per l'iscrizione alle SOA);
3. Requisiti di ordine speciale:
  - a) adeguata capacità economica e finanziaria dimostrata da:
    - dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera *a*) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera *b*). Tale rapporto non deve essere inferiore al venti per cento; il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al venti per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore,

la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento;

- dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa. Attenzione: l'art. 190 del Codice stabilisce che per i consorzi stabili, la cifra d'affari in lavori, è convenzionalmente incrementata del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005

b) Adeguata idoneità tecnica e organizzativa dimostrata da:

- l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento ( *si faccia riferimento, rispettivamente, agli artt. 82 e 85 del D.P.R. 207/10*). Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del

committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati dei lavori indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII. Attenzione: Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali (comma 5 dell'art. 189 del Codice e comma 27 dell'art. 357 del D.P.R. 207/10);

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale dimostrato da:

- dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;
- dalla presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, ovvero di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006, dotati tutti di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico.

## **Istruzioni di carattere generale**

1. Tutti i documenti devono recare, in calce e in ogni pagina, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta.
2. Tutti gli allegati, se non originali, devono essere in copia conforme all'originale, ai sensi degli articoli 18, 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000.
3. Nel caso in cui il richiedente l'attestazione sia un Consorzio stabile occorre fare riferimento all'art. 101 del D.P.R. 207/10.
4. E' necessario allegare copia del documento di identità di coloro che sottoscrivono dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

## **Istruzioni specifiche**

### **Domanda di qualificazione e relativi allegati**

La domanda di Qualificazione a Contraente Generale può essere trasmessa secondo le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzate;
- recapitata a mano;
- mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Attenzione: la dimensione complessiva di una singola mail non può superare la grandezza complessiva (testo più allegati) di 30 MB).

Il Sistema di qualificazione dei contraenti generali opera presso la seguente struttura:

*Ministero delle infrastrutture e trasporti*

*Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale*

*Direzione Generale per la Regolazione e i Contratti Pubblici*

*Div. III – Qualificazione dei contraenti generali*

*Via Nomentana, 2*

*00161 Roma*

*Tel 0644125331 0644123185*

*Posta elettronica certificata: dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it*

I documenti da trasmettere sono i seguenti:

- 1. Lettera di trasmissione della pratica.**
- 2. Domanda di Qualificazione a contraente generale e dichiarazione di possesso di requisiti (allegato “E” del D.P.R. 207/10).** La domanda di qualificazione a contraente generale deve essere compilata in ogni sua parte senza alterare o modificare il modulo di domanda.
- 3. Elenco dei documenti presentati,** che deve recare l’indicazione del numero di pagine di cui è costituito ciascun allegato.

4. **copia in formato PDF** su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale del legale rappresentante e con marca temporale.
5. **Attestato di versamento degli oneri di cui al comma 5 dell'art. 97 del D.P.R. 207/10**, determinati secondo i criteri definiti nell' allegato C - parte II del citato D.P.R. **ATTENZIONE! ATTUALMENTE NON E' ANCORA POSSIBILE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEGLI ONERI DI QUALIFICAZIONE, IN QUANTO NON SONO ANCORA NOTI I DATI IBAN E IL CAPITOLO DI BILANCIO DI ENTRATA, IN FASE DI ISTITUZIONE. PER EVENTUALI INFORMAZIONI CONTATTARE IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE.**

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Roma ***il cui numero sarà reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non appena possibile.***

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla «qualificazione dei contraenti generali di cui all' articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», e la prestazione richiesta;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
- ***il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo sarà reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non appena possibile.***

6. **Copia autentica della certificazione di qualità** conforme alle norme EN ISO 9001. La certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, deve essere riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 176 del codice dei contratti. Il Sistema di qualificazione verificherà il possesso del requisito. Consorzi stabili: qualora non posseduta dal consorzio, la certificazione di qualità deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione.



**7. Documentazione concernente i requisiti di ordine generale: copia autentica dell'attestato SOA oppure la seguente documentazione ( art.100, comma 1, lett.b1 e b2 e comma 2 del D.P.R. 207/10 ):**

**7.1** documenti relativi alla società:

- certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso le camere di commercio, completo di attestazione antimafia;
- certificato della cancelleria fallimentare, attestante l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di cui all'articolo 38, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), del codice;

**7.2)** documenti relativi ai soggetti così individuati: al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio:

- certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, o dichiarazione sostitutiva. Nel caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea, al certificato deve essere unita, a cura del soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel caso di soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, il soggetto interessato deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione comprovante la regolarità della presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione lavorativa;
- dichiarazione sostitutiva concernente l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, anche nel caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che le ha emesse, segnalando se è stata concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se nulla risulta sul casellario giudiziario. Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve concernere anche l'inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe delibazioni da parte della locale giurisdizione penale, o autorità corrispondente;

- 8. Attenzione! I responsabili di cantiere e di progetto che non sono direttori tecnici devono presentare comunque (anche se presentata la certificazione SOA) la documentazione di cui al punto 7.2 (art.100, comma 3 del DPR 207/2010)**
  
- 9. Documentazione concernente i requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa: copia autentica dell'attestato SOA (esclusivamente per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013 secondo quanto prescritto dall'art. 189, comma 5 del Codice e dall'art. 357 comma 27 del D.P.R. 207/10. Produrre tale documento consente, inoltre, di dimezzare gli oneri di qualificazione, secondo l'allegato C, Parte II al D.P.R. 207/2010) oppure la seguente documentazione ( art. 100, comma 1, lett. c2 del D.P.R. 207/10): il possesso di detta idoneità è dimostrato, sino alla copertura del requisito richiesto all'articolo 189, comma 3, del codice, dai certificati lavori di cui all'allegato XXII al codice, indicati dal contraente generale e acquisiti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il casellario informatico di cui all'articolo 8, ovvero tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b)**
  
- 10. Bilanci consolidati dei tre anni presi in considerazione (adeguata capacità economica e finanziaria), in copia autentica (art. 100 comma 1, lett. c1 del D.P.R. 207/10).**

**11. Relazione di analisi e di commento** rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (cioè attraverso una *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*), da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell'impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 189, comma 2, lettere a) e b), del codice (art. 100 comma 1, lett. c1 del D.P.R. 207/10) e dalla quale si possano evincere i dati relativi al patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio e la cifra d'affari degli ultimi tre anni riguardanti il richiedente la qualificazione.

**12. Una lista riepilogativa dell'organico tecnico e dirigenziale proposto per la qualificazione richiesta**, specificando i dirigenti e i tecnici utili ai fini della richiesta di classifica indicata e di cui si ha evidenza della presenza nell'estratto autentico del libro unico del lavoro.

**13. Estratto autentico libro unico del lavoro** , comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto.

**14. Documentazione per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di cantiere e di progetto) per la qualificazione richiesta, riguardante l'adeguato organico tecnico e dirigenziale (art. 100, comma 1, lett. c3 del D.P.R. 207/2010)**

**14.1 Autocertificazione di cui all'allegato F del D.P.R. 207/10**, attestante l'esperienza, i titoli e la professionalità acquisita da parte del personale tecnico. Nell'autocertificazione deve risultare chiaro il periodo lavorativo e gli importi contabilizzati nel periodo di effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile di cantiere o di progetto nel lavoro indicato, e che sia indicato l'importo dei lavori direttamente ascrivibile al suddetto tecnico. Attenzione! Il tecnico che sottoscrive l'autocertificazione deve essere comunque in grado di dimostrare, attraverso la documentazione rilasciata dalla stazione appaltante, la veridicità di quanto dichiarato.

**Oppure, in alternativa all'autocertificazione di cui all'allegato F, occorre presentare i seguenti documenti:**

**14.2 Certificato del titolo di studio dei direttori tecnici** ( o relativa dichiarazione sostitutiva) in conformità dell'articolo 87, comma 2, primo periodo del D.P.R. 207/10. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non appartenenti all'Unione europea, deve essere unita la documentazione comprovante il possesso del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana.

**14.3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa dai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modello in allegato F, attestante **l'unicità dell'incarico.**

**14.4 Certificato lavori**, nel quale sia desumibile, per il tecnico proposto, la mansione svolta e l'esatto importo dei lavori da lui seguiti. Nel caso in cui al tecnico non sia attribuibile l'intero importo contrattuale (ad es. perché il lavoro non è terminato o perché il tecnico ha iniziato il proprio incarico solo successivamente all'inizio dei lavori), è necessario allegare una dichiarazione della stazione appaltante riguardo l'esatto importo dei lavori da lui seguiti.

### **Durata del procedimento di attestazione**

La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. Il comma 3 dell'art. 98 del D.P.R. 207/10 definisce la tempistica dell'iter procedurale: il responsabile del procedimento, conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui si fa cenno più avanti, trasmette, con propria relazione, gli atti assunti, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di "contraente generale" da parte del soggetto richiedente. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.

Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all'impresa. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 97, comma 3 del D.P.R. 207/10.

Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata ed all'Autorità. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In caso di ritardo nel rilascio del rinnovo dell'attestazione, imputabile all'Amministrazione, la medesima attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

### **Adempimenti successivi al rilascio dell'attestazione**

E' necessario che il Contraente Generale comunichi al Ministero tutte le modifiche significative, ai fini della qualificazione, che intervengano dopo il rilascio dell'attestato. Alla documentazione dovrà essere allegata la copia informatizzata di cui al punto 4 delle istruzioni specifiche. Il Sistema provvederà a produrre un nuovo attestato aggiornato e ad inviarlo al richiedente. In sintesi le modifiche più frequenti sono:

- 1 Sostituzioni o modifiche nella rappresentanza legale: inviare la richiesta di modifica dell'attestato allegando la documentazione probante e il nuovo certificato SOA (se si tratta di soggetto certificato SOA)
- 2 Modifiche nel numero dei dirigenti: inviare la richiesta di modifica dell'attestato allegando il nuovo elenco dei dirigenti con allegati la copia autentica del libro unico del lavoro dei nuovi dirigenti. Si consiglia di verificare il mantenimento del requisito del numero minimo dei dirigenti che, come è noto, è funzione della classifica di attestazione posseduta. Si ricorda che l'art. 189, comma 4 lett. b del D. Lgs. 163/06 stabilisce che: *“L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica.”*
- 3 Sostituzioni o modifiche o decadenze tra i tecnici riconosciuti ai fini dell'attestazione: inviare la richiesta di modifica dell'attestato allegando, per gli eventuali nuovi tecnici

proposti, la stessa documentazione richiesta in fase di qualificazione. Si consiglia di verificare il mantenimento del requisito del numero minimo dei tecnici che, come è noto, è funzione della classifica di attestazione posseduta. Si rimanda, come sopra esposto al precedente punto 2, all'art. 189, comma 4 lett. b del D. Lgs. 163/06.

- 4 Aggiornamento della certificazione di qualità e/o SOA: inviare la richiesta di modifica dell'attestato trasmettendo la copia autentica della nuova certificazione.

### **Procedimento di rinnovo dell'attestazione**

**Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione** il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, redatta secondo le medesime regole richieste per la prima richiesta.

### **Passaggio di classifica**

Nel caso in cui un soggetto già qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo può presentare la relativa domanda intesa ad attivare un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

### **Contatti**

Per eventuali ulteriori chiarimenti si consiglia di contattare:

dott. Fabio Faltelli, dirigente della III<sup>^</sup> Divisione della Direzione per la regolazione e i contratti pubblici. Tel 0644125331, fax 0644123185

Sig. Claudio Cabas, funzionario della III<sup>^</sup> Divisione della Direzione per la regolazione e i contratti pubblici. Tel. 0644125350

e-mail: [nome.cognome@mit.gov.it](mailto:nome.cognome@mit.gov.it) (sostituire a nome.cognome il nome ed il cognome della persona da contattare)